



COMUNE DI TURI

(Città Metropolitana di Bari)

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 19 del Reg. Gen. Data: 31/05/2022	OGGETTO: Presa d'atto e adozione del Piano Economico Finanziario (PEF) relativo all'anno 2022 come validato da AGER PUGLIA e approvazione tariffe ed agevolazioni TARI 2022
---	--

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, il giorno **TRENTUNO**, del mese di **MAGGIO**, alle ore **15,38**, nella Sala delle adunanze consiliari della Sede Comunale, a seguito degli Avvisi di convocazione del 17.05.2022 e del 30.05.2022, diramati dal Vice Presidente del Consiglio a tutti i Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria e in seduta pubblica di seconda convocazione, per la trattazione dei punti all'O.d.G. di cui al medesimo Avviso:

All'appello nominale a inizio seduta risultano presenti i seguenti Consiglieri:

		Pres.	Ass.			Pres.	Ass.
1	RESTA IPPOLITA	SI	-	10	DI BARI TIZIANA	SI	-
2	TOPPUTI FABIO FRANCESCO	SI	-	11	NETTI LANFRANCO	SI	-
3	DE CAROLIS TERESA	SI	-	12	BIANCO IMMACOLATA	SI	-
4	RESTA ONOFRIO	-	SI	13	PALMISANO ANGELO	SI	-
5	DE FLORIO TERESITA	SI	-	14	TUNDO PAOLO	SI	-
6	GIGANTELLI GRAZIANO	SI	-	15	SUSCA PASQUALINA	SI	-
7	DELL'AERA STEFANO	SI	-	16	SPINELLI SERGIO	SI	-
8	COPPI MAURIZIO	SI	-	17	ZACCHEO GIOVANNA ELISABETTA	SI	-
9	GIROLAMO LEONARDO	SI	-				

Presiede l'adunanza la **dott.ssa Ippolita Resta** nella qualità di **Sindaco-Presidente**.

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale dott.ssa Maria Lucia Calabrese**, con funzioni consultive, referenti, di assistenza, nonché di ufficiale verbalizzante, ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, comma 4, lett. a).

PROPOSTA DELIBERATIVA DI CONSIGLIO COMUNALE

SOGGETTO PROPONENTE: Assessore al Bilancio

OGGETTO: Presa d'atto e adozione del Piano Economico Finanziario (PEF) relativo all'anno 2022 come validato da AGER PUGLIA e approvazione tariffe ed agevolazioni TARI 2022

VISTI

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'art. 1, co. 738, della L. 27 dicembre 2017, n. 160 ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

VISTI, INOLTRE,

- l'art. 1, comma 1, della Legge 481/1995;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani ed assimilati, tra le quali specificamente:
 - o *"... predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga ...'" (lett. f);*
 - o *"... approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento ..." (lett. h);*
 - o *"... verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi ...";*

RICHIAMATA, la Deliberazione n. 363/2021/R/Rif e s.m.i di ARERA, con la quale sono stati definiti i *"criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento adottando il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR2;*

ATTESO:

- che la citata delibera prevede, nella procedura di approvazione di cui all'art. 7, la predisposizione da parte del Gestore del Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo 2022-2025;
- che la delibera di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del PEF e viene svolta dall'Ente Territorialmente Competente o in alternativa da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà;

DATO ATTO che nella Regione Puglia, l'Ente Territorialmente Competente (ETC) è rappresentato dall'Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione rifiuti Ente di Governo d'Ambito (AGER PUGLIA di seguito AGER);

PRESO ATTO che:

- il Piano Economico Finanziario, dall'Ente Territorialmente Competente per effetto dell'integrazione con i costi imputabili alle attività relative al servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte dai gestori, dell'affidatario dei servizi operativi e direttamente dall'Amministrazione Comunale, ammonta complessivamente 2.254.027,00;
- ai sensi dell'art. 7.3 della Deliberazione n. 363/2021/R/Rif di ARERA, il Piano Economico Finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto competente alla redazione del Piano, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui al punto 7.2 della medesima Deliberazione;

RICHIAMATE le "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni" del 29 dicembre 2020 nelle quali viene dato atto che "... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio ...";

RILEVATO, altresì, che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 05 gennaio 2021 è precisato che "... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2020 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...";

DATO ATTO che:

- gli Uffici comunali hanno predisposto ed inviato telematicamente il 15/12/2021 al portale AGER, i costi del servizio rifiuti per l'anno 2020 e 2021 del Comune di Turi e relativa relazione di accompagnamento, successivamente oggetto d'integrazione documentale, al fine di ottenerne la sua validazione e per gli ulteriori adempimenti dello stesso ETC;
- l'AGER, con la propria determinazione n. 140 del 26.04.2022, notificata a mezzo PEC in data 26.04.2022 ed acquisita al prot. n. 9211/2022, con la relazione a corredo della medesima determinazione, redatta ai sensi dell'art. 7 della deliberazione ARERA n. 363/2021, a seguito dell' "*...analisi della documentazioni prodotta e dalle verifiche innanzi esplicitate si è constatato che il metodo è stato correttamente applicato arrivando quindi alla determinazione dei costi riconosciuti secondo il metodo MTR2...*" e, conseguentemente, ha validato il PEF trasmettendolo ad ARERA per la verifica della sua coerenza regolatoria, degli atti, dei dati e della documentazione, e dunque per la sua approvazione definitiva;
- in riferimento all'equilibrio economico finanziario si specifica che la determinazione del totale delle entrate tariffarie massime definite mediante l'applicazione del limite annuale di crescita è riconducibile agli aumenti per oneri di trattamento rifiuti da raccolta differenziata, soprattutto ingombranti, plastica e rifiuti spazzamento stradale;

RICORDATO che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è affidato alla ditta TECNOSERVICE SRL;

VISTO, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), e nello specifico:

- il comma 653, a mente del quale "*... A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard ...*"
- il comma 654, ai sensi del quale "*... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...*";
- il comma 683, in base al quale "*...Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario*

del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...”;

DATO ATTO, quindi, che in applicazione tanto delle “*Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 della L. 147/2013*”, pubblicate in data 29 dicembre 2020 dal MEF quanto della successiva Nota di Approfondimento IFEL del 05.01.2021, il *benchmark* di riferimento tra fabbisogno *standard* e costo medio di settore per la gestione dei rifiuti per l’anno 2022 relativamente al Comune di Turi è complessivamente pari a 37,37 cent €/kg;

EVIDENZIATO che il costo massimo riconosciuto nel PEF validato da AGER ed allegato alla presente, relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2022, è pari ad € 2.254.027,00 così ripartiti¹:

COSTI FISSI € 1.575.643,00

COSTI VARIABILI € 678.385,00

CONSIDERATO che

- ai sensi dell’art. 7.8 della Deliberazione n. 363/2021/R/Rif di ARERA, “*Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.*”;
- che questa Amministrazione Comunale intende utilizzare le residue risorse del fondo di cui all’art. 106 del D.L. 34/2020 (*c.d. Fondone 2020*) pari ad € 157.280,00 a copertura di parte del fabbisogno per il servizio di gestione integrata dei rifiuti per l’anno 2022, quindi in riduzione del prelievo tariffario ed a salvaguardia degli obblighi di mantenimento degli equilibri di bilancio;

RILEVATO che:

- a norma dell’art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.04.1999 – *Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani* – la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l’ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire, pari ad € 2.096.748,00, attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate, che per l’anno 2022 risultano così ripartite:

<i>descrizione utenze</i>	<i>numero utenze</i>	<i>superfici (mq)</i>	<i>costi da attribuire</i>	<i>costi attribuiti</i>
Utenze Domestiche	10.336	860.636	74%	1.543.346,00
Utenze Non Domestiche	607	107.717	26%	553.402,00
Totale	10.943	968.353	100%	2.096.748,00

TENUTO CONTO CHE, ai fini della determinazione delle tariffe e nelle more della revisione del regolamento di cui al D.P.R. 158/1999, il Comune di Turi ha esercitato anche per l’anno 2022 la facoltà di cui al comma 652 dell’articolo unico della Legge 147/2013, determinando le tariffe in deroga ai coefficienti di cui all’allegato 1 del predetto D.P.R. 158/1999;

VISTA, premesso quanto sopra, l'articolazione tariffaria TARI, proposta per l'anno 2022 in applicazione delle utenze iscritte, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, riportate nella tabella di cui all'allegato B della presente deliberazione;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...*”;
- l'art. 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

VISTI:

- il D.L. 228/2022 convertito in L. 15/2022 c.d. “*Milleproroghe 2022*” il quale prevede che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni “*possono*” approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;
- che lo stesso D.L. “*Milleproroghe 2022*” dispone lo slittamento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024;

VISTO il parere del Revisore Unico, espresso ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, acquisito al prot. gen.le n. 10972 del 19.05.2022;

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto Comunale;

SI PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

- 1) DI APPROVARE tutto quanto in premessa esplicitato e che qui si intende integralmente richiamato;
- 2) DI PRENDERE ATTO della validazione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Delibera n. 363/2021/R/RIF di ARERA, del Piano Economico Finanziario TARI 2022 e dei documenti allo stesso allegati da parte dell'Ente Territorialmente Competente per la Regione Puglia – AGER – di cui alla Deliberazione n. 140 del 26 aprile 2022 del Direttore Generale dell'AGER, *sub allegato A*, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 3) DI DETERMINARE, i valori dei parametri e coefficienti necessari alla definizione del Piano Economico Finanziario così come indicati nella Relazione di Validazione trasmessa unitamente alla Deliberazione n. 140

del 26 aprile 2022, riportata come *allegato B* quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- 4) DI APPROVARE, l'articolazione tariffaria TARI , stabilita per l'anno 2022 ed applicata a decorrere dal 1° gennaio 2022 alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche iscritte negli elenchi del Comune di Turi, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti e riportate nella tabella di cui all'*allegato C* della presente deliberazione;
- 5) DI FISSARE in € 2.254.027,00 il fabbisogno necessario all'integrale copertura dei costi del servizio, quale risulta dal Piano Economico Finanziario di cui al precedente punto sub 2) del deliberato, di cui € 2.096.748,00 derivante dal dato previsionale del gettito complessivo della tassa rifiuti (TARI) per l'anno 2022 ed € 157.280,00 quale trasferimento al capitolo TARI del residuo contributo ex art. 106 del D.L. 34/2020;
- 6) DI DARE ATTO che l'importo del tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale (TEFA) di cui al vigente art. 19, comma 7, del D.Lgs. n. 504/1992, da sommarsi alle tariffe TARI così come definite e approvate con la presente, è pari al 4% della tassa sui rifiuti per come deliberato dalla Città Metropolitana di Bari per l'anno 2022;
- 7) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- 8) DI DICHIARARE la presente deliberazione di immediata eseguibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii..

Ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si fa esplicito riferimento al resoconto verbale trascritto separatamente dalla ditta appaltatrice del Servizio di trascrizione dei dibattiti delle sedute consiliari, nel quale sono riportati in modo dettagliato gli eventuali interventi succedutisi.

In prosieguo di seduta si dà atto che sono presenti, oltre al Sindaco, i Consiglieri: Topputi, De Carolis, Resta O., De Florio, Gigantelli, Dell'Aera, Coppi, Girolamo, Di Bari, Netti, Bianco, Palmisano, Tundo, Susca, Spinelli e Zaccheo.

Il Sindaco-Presidente dell'Assemblea, dott.ssa Ippolita Resta, passa al sesto punto all'o.d.g. avente ad oggetto *“Presa d'atto e adozione del Piano Economico Finanziario (PEF) relativo all'anno 2022 come validato da AGER PUGLIA e approvazione tariffe ed agevolazioni TARI 2022”* e cede la parola all'Assessore Gigantelli Graziano per introdurre l'argomento.

Introduce l'Assessore Gigantelli.

Segue la discussione del punto.

Per la introduzione e i diversi interventi succedutisi nel corso della trattazione del presente punto all'ordine del giorno si fa espresso rinvio all'allegato Estratto del Resoconto verbale della seduta, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Segue la votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta su estesa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Sentita l'introduzione del punto all'o.d.g.;

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., allegati quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che il presente provvedimento, nella data del 20.05.2022, è stato licenziato dalla prima Commissione consiliare permanente, competente in materia, con il seguente esito: n. 1 voto favorevole e n. 3 astenuti, giusta verbale in atti;

Ritenuto di fare propria e approvare la proposta in atti condividendone il contenuto;

con **VOTAZIONE** espressa in forma palese per alzata di mano, dai 17 Consiglieri presenti, accertata e proclamata dal Presidente come segue:

<i>Consiglieri Presenti</i>	N. 17 su 17 assegnati e in carica
<i>Consiglieri Votanti</i>	N. 9
<i>Consiglieri Favorevoli</i>	N. 9
<i>Consiglieri Contrari</i>	/
<i>Consiglieri Astenuti</i>	N. 8 (Conss.: De Carolis, Resta O., De Florio, Palmisano, Tundo, Susca, Spinelli e Zaccheo)

DELIBERA

DI APPROVARE, come approva:

la proposta come sopra esposta nella parte narrativa e dispositiva che si intende qui di seguito integralmente e materialmente trascritta, compresi le premesse e gli allegati, ad oggetto “*Preso d'atto e adozione del Piano Economico Finanziario (PEF) relativo all'anno 2022 come validato da AGER PUGLIA e approvazione tariffe ed agevolazioni TARI 2022*”.

INOLTRE, in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti consequenziali,

CON SEPARATA VOTAZIONE, espressa in forma palese per alzata di mano, dai 17 Consiglieri presenti, accertata e proclamata dal Presidente come segue:

<i>Consiglieri Presenti</i>	N. 17 su 17 assegnati e in carica
<i>Consiglieri Votanti</i>	N. 9
<i>Consiglieri Favorevoli</i>	N. 9
<i>Consiglieri Contrari</i>	/
<i>Consiglieri Astenuti</i>	N. 8 (Conss.: De Carolis, Resta O., De Florio, Palmisano, Tundo, Susca, Spinelli e Zaccheo)

DELIBERA

DI DICHIARARE la stessa immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Di quanto sopra è redatto il presente verbale che, letto e confermato, è sottoscritto come segue:

IL SINDACO

F.to dott.ssa Ippolita Resta

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dott.ssa Maria Lucia Calabrese

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio informatico di questo Comune sul sito istituzionale www.comune.turi.ba.it il 14/06/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Turi, **14/06/2022**

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to dott.ssa Chiara G. Pascali

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Visti gli atti d'ufficio si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/05/2022;

Per decorrenza del termine di giorni 10 (art. 134, comma 3[^], D.Lgs. n. 267/2000).

Per dichiarazione di immediata esecutività (art. 134, comma 4[^], D.Lgs. n. 267/2000).

Turi, **14/06/2022**

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

F.to dott.ssa Chiara G. Pascali

CERTIFICATO DI COPIA CONFORME

La presente deliberazione è copia conforme all'originale, depositata presso l'Ufficio di Segreteria.

Turi, **14/06/2022**

IL SEGRETARIO GENERALE

dott.ssa Maria Lucia Calabrese
